

REGOLAMENTO PER IL RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CENTROVENETO BASSANO BANCA nella seduta del 25/02/2020

Sommario

Articolo 1 Costituzione del Fondo.....	3
Articolo 2 Dotazione del Fondo.....	3
Articolo 3 Riacquisto delle azioni	3
Articolo 4 Criteri di liquidazione delle azioni sociali	3
Articolo 5 Misura del riacquisto.....	3
Articolo 6 Ricollocamento delle azioni riacquistate	3
Articolo 7 Decorrenza del Regolamento.....	3

Articolo 1 Costituzione del Fondo

E' costituito un "Fondo per riacquisto di azioni proprie" da destinare al riacquisto azioni proprie, così come previsto dall'articolo 22 dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 2 Dotazione del Fondo

Nell'ambito del plafond autorizzato annualmente dalla Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e s.m.i., l'Assemblea dei Soci stabilisce l'importo da destinare al riacquisto azioni proprie.

Le domande di riacquisto saranno evase fino alla capienza massima del fondo e non oltre. La capienza del Fondo potrà essere alimentata oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo anche dal corrispettivo di vendita di azioni proprie nel portafoglio della Banca, di cui al successivo articolo 6. Terminata la capienza le richieste inevase rimarranno pendenti nell'attesa della ricostituzione del fondo stesso, salvo diversa indicazione del richiedente.

Articolo 3 Riacquisto delle azioni

Il riacquisto delle azioni può essere effettuato ai sensi dell'articolo 22.5 dello Statuto Sociale, cioè al loro valore nominale.

Il riacquisto viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle richieste formulate dai soci.

La richiesta di riacquisto deve essere redatta in forma scritta su apposita modulistica messa a disposizione da parte della Banca.

La richiesta di cui sopra può essere trasmessa alla banca a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata a.r. o a mani presso una qualsiasi filiale. In tale ultimo caso la filiale provvederà immediatamente a trasmetterla all'ufficio competente anticipandola tramite Workflow e/o a mezzo posta elettronica certificata onde garantire la certezza della data di presentazione.

Articolo 4 Criteri di liquidazione delle azioni sociali

La Direzione Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni mese, le richieste di riacquisto pervenute.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il riacquisto delle azioni dai soci che ne abbiano fatto richiesta, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste stesse.

Articolo 5 Misura del riacquisto

Il socio potrà richiedere il riacquisto delle azioni detenute alla Banca purchè conservi il numero minimo di azioni tempo per tempo vigente, stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'ammissione nella compagine sociale.

Articolo 6 Ricollocamento delle azioni riacquistate

Le azioni proprie che la Banca ha riacquistato, potranno essere ricollocate previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agli aspiranti soci e/o ad altri soci a seguito loro richiesta.

Articolo 7 Decorrenza del Regolamento

L'aggiornamento del presente Regolamento, le integrazioni o le modifiche dello stesso, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.